

CODICE DEI CONTRATTI: NO DEL CNI AL D.M. SUI COLLAUDI

Il **Consiglio nazionale degli Ingegneri** risponde con un secco "No" alla decisione dell'Assemblea del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici- CSLPP- di non inserire il requisito dell'iscrizione all'Albo professionale per i pubblici dipendenti che, a norma dell'art. 102 del Codice, chiedono di essere iscritti all'Albo dei Collaudatori.

Secondo il CNI è necessario che i liberi professionisti che svolgono le attività di progettazione di direzione dei lavori e di collaudo, statico, come esplicitamente richiesto dall'art. 67 comma 2 del DPR 380/01, e tecnico-amministrativo, siano tenuti all'iscrizione all'Albo professionale ed agli obblighi connessi, come formazione permanente, assicurazione e rispetto di regole deontologiche.

Come confermano gli Ingegneri, la decisione è stata contestata dai rappresentanti nella Commissione relatrice e nell'Assemblea generale con esplicito voto contrario, in quanto "contraddice i più elementari principi di parità di requisiti tra controllore e controllato e sottrae al rispetto di regole deontologiche l'importantissima funzione del collaudatore caratterizzata, oltre che da competenza, anche da terzietà".

Leggi anche

Ingegneria biomedica e clinica, il futuro della professione

Mercato Sia in crescita ma i liberi professionisti sono in sofferenza

Il CNI ritiene importante ricordare che secondo la legge 1086 del 1971 ed il DPR 380 del 2001 il collaudatore statico deve essere iscritto all'Ordine di competenza da almeno dieci anni. "Poiché le norme vigenti inducono le stazioni appaltanti ad utilizzare un unico professionista per svolgere anche la prestazione di collaudo tecnico-amministrativo, il quale risulta essere spesso più complesso del collaudo statico, è logico ritenere che il requisito dell'obbligatorietà dell'iscrizione all'Albo debba valere per lo svolgimento di entrambe le prestazioni", afferma il CNI nel comunicato diffuso.

Il **Consiglio Nazionale degli Ingegneri** si dichiara deciso a ristabilire i principi della parità di condizioni tra soggetti pubblici e privati chiamati a svolgere la stessa prestazione professionale senza offrire alla committenza, e quindi alla società, le medesime garanzie e a contrastare la decisione dell'Assemblea del CSLPP.